

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art.1 - Il Liceo è luogo di formazione, dialogo, educazione, ricerca ed esperienza sociale mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica e il recupero delle situazioni di svantaggio. Gli allievi vengono informati ed orientati ai valori democratici, alla crescita della persona secondo le potenzialità individuali e al senso di responsabilità.

#### NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 2 - Gli studenti sono tenuti alla frequenza regolare dei corsi curricolari e di tutte le altre attività svolte durante l'orario scolastico. L'irregolarità nella frequenza sarà considerata dal Consiglio di classe come elemento di valutazione del percorso formativo.

Art.3 - Le assenze e le relative giustificazioni verranno annotate dai docenti della prima ora. In caso di assenze ripetute, su segnalazione del docente referente, la Scuola prenderà contatti con le famiglie.

Art. 4 - Gli studenti sono tenuti ad essere puntuali all'inizio di ogni lezione: entreranno nella scuola nei 10 minuti che precedono l'inizio delle lezioni; durante le ore di lezione un solo alunno per volta otterrà il permesso di uscire dall'aula, salvo diverso parere dell'insegnante; in caso di ritardo non superiore ai 5 minuti, per giustificati motivi, gli studenti possono essere ammessi alla lezione dal docente della prima ora.

I ritardi di entità superiore saranno giustificati dal Preside o dal docente delegato.

Solo per cause di forza maggiore, ed in presenza di adeguata giustificazione, saranno concessi permessi di uscita e/o di entrata fuori orario. Le uscite fuori orario dei minori saranno autorizzate solo previa telefonata o presenza di un genitore. I permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita in anticipo sono concessi solo in presenza di documentate esigenze legate ai mezzi di trasporto.

Art. 5 - Gli studenti sono tenuti ad avere sempre con sé il libretto personale, in quanto documento ufficiale e strumento di informazione. Il libretto, le cui pagine sono numerate, non deve essere manomesso. Gli studenti sono tenuti a riportare sulle apposite pagine i voti scritti e orali, le note disciplinari del registro di classe ed i comunicati della scuola alla famiglia. In caso di smarrimento o deterioramento del libretto, l'allievo deve farsi rilasciare un duplicato in segreteria.

Art. 6 - Le richieste di giustificazione per assenze di durata superiore ai 5 giorni scolastici causate da malattia è opportuno che siano accompagnate da certificato medico.

Art. 7 - Le assenze superiori ai 5 giorni scolastici non causate da malattia devono essere motivate personalmente dai genitori al Preside.

Art. 8 - Gli studenti sono tenuti a mantenere durante tutta la permanenza nell'Istituto un contegno decoroso e consono alla dignità del luogo. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti stessi ed alla vigilanza di tutti gli operatori scolastici, che sono obbligati a segnalare eventuali mancanze alla Presidenza.

Art. 8bis – I telefoni cellulari devono rimanere spenti durante le attività didattiche.

Art. 9 - Durante le lezioni non si può lasciare l'aula senza il permesso dell'insegnante. La partecipazione all'attività didattica è fondamentale, pertanto non è consentito girare per l'Istituto durante il suo svolgimento.

Art. 10 - Nel cambio dell'ora gli studenti rimangono nella propria aula. Ogni classe utilizza i servizi del corridoio di riferimento.

Durante gli intervalli gli studenti rimangono in atrio, nei corridoi, nelle zone interne ed esterne affidate alla vigilanza dei docenti.

Art. 11 - Le assemblee degli studenti (di classe, gruppi di classe, e d'Istituto) così come regolate dalle disposizioni vigenti devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico.

Le richieste di assemblea di classe devono pervenire in Direzione almeno 5 giorni prima della loro effettuazione, mentre le assemblee di istituto debbono essere chieste, secondo le modalità previste, almeno 7 giorni prima, per permettere ai docenti di organizzare l'attività didattica.

Art. 12 - Gli alunni non possono entrare in aula insegnanti.

Art. 13 - La vigilanza è diretta ad assicurare, nel doveroso rispetto della libertà di ciascuno, l'ordinato svolgimento della giornata scolastica; della vigilanza sono incaricati i docenti ed il personale ausiliario dell'Istituto.

Durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, sono fissati turni di vigilanza, articolati per piano, di docenti che sorvegliano il comportamento degli alunni al fine di evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. Gli allievi sono comunque tenuti ad assumere consapevolezza della necessità del rispetto e tutela dei diritti individuali e collettivi.

Art. 14 - In caso di uscita anticipata o di ingresso posticipato di una intera classe il Dirigente scolastico informerà tempestivamente le famiglie.

Art. 15 - La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi.

## DISCIPLINA

Art. 16 - Le sanzioni per mancanze disciplinari si ispirano ai principi della finalità educativa, della responsabilità

individuale, della trasparenza e proporzionalità, della riparazione del danno. E' sempre possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola.

Art. 17 - I comportamenti che si possono configurare come mancanze disciplinari sono:

- Venir meno ai doveri di corretta partecipazione alle attività scolastiche;
- Tenere atteggiamenti offensivi nei riguardi dei compagni e del personale dell'Istituto;
- Assentarsi in modo ingiustificato dalle lezioni;
- Sporcare e/o danneggiare attrezzature, suppellettili e ambienti della scuola;
- Creare pericoli per la propria e l'altrui incolumità fisica;
- Usare il telefono cellulare durante le attività didattiche.
- Non rispettare le indicazioni contenute nel presente Regolamento e/o le disposizioni comunicate dai Docenti o dal Dirigente.

Art. 18 - La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico.

Art. 19- Il Dirigente scolastico, considerata l'entità della mancanza segnalata, valuterà l'opportunità di richiamare l'allievo/a verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di classe per una eventuale sanzione maggiore. In tal caso sarà: data la possibilità all'alunno minore di esporre le proprie ragioni alla presenza dei genitori.

Art. 20 - Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli, precedenti è possibile presentare ricorso all'apposito organo di garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla data della comunicazione della irrogazione.

Art. 21 - L'organo di garanzia, che dovrà avere al proprio interno uno o più rappresentanti delle diverse componenti scolastiche, sarà nominato dal Consiglio d'Istituto e decide in merito al ricorso entro il termine di dieci giorni.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il Direttore dell'USR decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento.

Art. 21 bis - Il presente regolamento recepisce le disposizioni di cui ai punti 6-7-8-9-9bis-9ter-10-11 del DPR 21.11.2007 n. 235 (allegato), che diventano parte integrante del regolamento.

Art. 21 ter - Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato: esso segue il suo iter sino alla conclusione.

Art. 21 quater - Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto di corresponsabilità, nel quale si definiscono in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra liceo, studenti e famiglie.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, il liceo pone in essere iniziative idonee ad accogliere i nuovi studenti, per presentare la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del POF, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

#### ATTREZZATURE SCOLASTICHE E BIBLIOTECA DI ISTITUTO

Art. 22 - Con delibera del Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, sono stabilite le concrete modalità per l'uso delle attrezzature e dei locali della Scuola, in modo da consentirne l'utilizzo nei limiti del possibile anche nelle ore pomeridiane.

Art. 23 - Ai gruppi che si formano all'interno delle componenti scolastiche e che abbiano comunicato la loro costituzione, è consentito, a richiesta del loro rappresentante, l'uso delle aule e delle attrezzature in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Per i gruppi formati da soli studenti deve essere comunque assicurata la presenza di un docente responsabile. Anche a gruppi estranei se diretti a conseguire obiettivi coerenti con le finalità culturali e formative dell'Istituto, può essere consentito, a richiesta dei responsabili, l'uso delle attrezzature e delle aule. Ogni danno da chiunque arrecato dovrà essere risarcito.

Art. 24 - La Biblioteca d'Istituto si pone come strumento fondamentale della specifica comunità scolastica del Liceo in tutte le sue componenti, per ogni tipo di attività ed iniziativa che essa richieda ed esprima.

Con deliberazione del Consiglio d'Istituto, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono stabilite le modalità per il suo funzionamento; si dovrà comunque assicurare un agevole accesso al prestito e alla consultazione, e la partecipazione degli studenti alla scelta delle dotazioni librerie da acquistare.

#### ATTIVITÀ ED INIZIATIVE CULTURALI

Art. 25 - Il Consiglio d'Istituto promuove iniziative educative e culturali e favorisce analoghe iniziative provenienti da altri Organi Collegiali (seminari, presentazione di novità letterarie e scientifiche, incontri e confronti su problemi di carattere didattico e metodologico, ecc. ). Con propria delibera il Consiglio d'Istituto può disporre che a tali iniziative partecipino persone estranee alla comunità scolastica.

#### ORGANI COLLEGIALI

Art. 26 - La scuola, per la sua funzione sociale di sviluppo dell'individuo, garantisce e diffonde la conoscenza e la cultura in ogni suo aspetto per mezzo di tutte le componenti - studenti, docenti,

personale non docente, genitori - che contribuiscono al suo funzionamento organico attraverso i loro rappresentanti negli organi collegiali, oppure attraverso proprie forme organizzative.

Art. 27 - La convocazione degli Organi Collegiali è disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione viene effettuata con lettera o tramite posta elettronica ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; per quanto riguarda la componente docenti la convocazione dell'organo collegiale può avvenire anche mediante lettera circolare. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario stesso su apposito registro a pagine numerate e proposto all'approvazione nella seduta successiva.

Art. 28 - Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività in rapporto alle proprie competenze, al fine di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie.

Art. 29 - Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

Al fine di favorire un più ampio e consapevole coinvolgimento di tutte le componenti nella vita scolastica, alle riunioni del Consiglio di Classe, eccetto quelle riservate ai soli docenti, possono assistere tutti i genitori e gli studenti della classe, previo consenso unanime dei componenti del Consiglio. Il Consiglio nel quale verrà proposta la programmazione sarà aperto a tutti gli studenti e genitori della classe

Art. 30:

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente che, accertata la sussistenza del numero legale, dirige, modera, e riassume la discussione, pone in votazione le proposte e ne proclama l'esito, dichiara chiusa o sciolta la seduta, firma le convocazioni del Consiglio, nomina il segretario.
2. Su invito del Consiglio possono essere chiamati a partecipare a adunanze a titolo consultivo, in qualità di esperti, specialisti in campo medico-psico-pedagogico e culturale, nonché i soggetti di cui all'art. 42 comma 4 del T.U. de116/4f94 n. 297.
3. All'interno del Consiglio possono essere costituite Commissioni di Studio per la raccolta di documenti per approfondimento di temi o per la formulazione di ipotesi di soluzione riguardanti un argomento specifico .
4. La pubblicità delle sedute è regolamentata dall'art. 42 del predetto T.U. Coloro che assistono devono tenere un comportamento corretto e non possono in nessun modo intervenire nella discussione o interferire nei lavori. Il Presidente ammonisce i disturbatori e ne dispone

l'allontanamento ove persistano nella loro condotta. Sentito il Consiglio, il Presidente può disporre che si proceda "a porte chiuse", fatta salva in ogni caso la presenza della stampa, se il comportamento del pubblico non consente l'ordinata prosecuzione dei lavori. In tal caso può anche sospendere o rinviare la seduta. Il Consiglio si riunisce "a porte chiuse", salvo contraria richiesta degli interessati, quando si faccia questione di persone.

5. Il Segretario del Consiglio dovrà redigere, in ogni seduta, regolare verbale e dovrà riportare il testo integrale delle delibere votate e l'esito delle votazioni. Il verbale è firmato dal segretario e controfirmato dal Presidente del Consiglio.

6. Il verbale e tutti gli atti scritti preparatori delle delibere soggette a pubblicazione sono depositati nell'Istituto ed esibiti a chiunque ne faccia richiesta scritta al Preside. Copia delle delibere dovrà essere affissa all'albo dell'Istituto. L'affissione all'Albo avviene a cura del Preside entro 8 giorni dalla seduta. Le copie delle delibere dovranno rimanere esposte per 10 giorni.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salva contraria richiesta dell'interessato. Il Consiglio d'istituto indicherà le delibere più significative da leggersi in sede di riunione del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe.

7. Il Consiglio d'Istituto è tenuto a redigere una relazione annuale sull'andamento generale, didattico ed amministrativo della scuola, desumendo elementi di giudizio dalla documentazione ufficiale a sua disposizione.

## **REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE**

Art. 31:

1. I viaggi di istruzione (ivi compresi i viaggi connessi ad attività sportive e le settimane bianche), le visite guidate e le uscite nell'ambito del distretto scolastico e Pordenone per la partecipazione ad iniziative culturali o sportive, devono essere inserite in modo organico e coerente nella programmazione dell'offerta formativa della scuola che dà gli indirizzi generali e del Consiglio di Classe che le propone e le organizza.

2. Durante il biennio sarà possibile effettuare un viaggio di istruzione di più giorni in prima o in seconda, secondo la programmazione del Consiglio di Classe, con invito ad organizzare viaggi di contenuto naturalistico o linguistico. Durante il triennio sarà possibile effettuare due viaggi di istruzione di più giorni: uno in terza o quarta ed uno in quinta, secondo la programmazione dei docenti accompagnatori e/o del Consiglio di Classe. Per il liceo linguistico, secondo le disposizioni ministeriali, verranno attuate e proseguite tutte le iniziative aventi lo scopo di approfondire lo

studio della lingua e della cultura straniera, come scambi culturali, viaggi di studio e soggiorni linguistici.

3. Oltre ai viaggi suindicati è consentito effettuare uscite di una giornata in e fuori San Vito per conferenze, mostre, convegni, aggiornamenti, orientamento, concerti, spettacoli e tutto quanto si ritenga utile alla programmazione didattica delle Classi e dell'Istituto.

4. I viaggi di istruzione rappresentano un momento integrativo, in itinere o conclusivo, della programmazione didattica dell'Istituto assumendo così una totale valenza culturale.

5. La Commissione Viaggi, nominata annualmente dal Collegio dei Docenti nella prima seduta dell'anno scolastico per la componente Docente, ed integrata dal rappresentante dei genitori e dal rappresentante degli studenti con atto del Consiglio d'Istituto, vaglierà ed approverà le proposte dei docenti e/o dei Consigli di Classe dopo aver verificato la loro coerenza con un percorso didattico preciso.

6. La Commissione renderà noto il piano dei viaggi ai docenti che si incaricheranno di presentare la parte del piano di loro competenza ai rispettivi Consigli di Classe. Il Consiglio di Classe, una volta dato parere favorevole al viaggio proposto, dovrà individuare i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti.

7. I viaggi d'istruzione devono essere programmati fin dall'inizio dell'anno scolastico per permettere al Consiglio d'Istituto di provvedere alle delibere di sua competenza nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Le proposte dei docenti dovranno pervenire alla Commissione entro il mese di Novembre per i viaggi di Febbraio ed entro il mese di Aprile per quelli di Ottobre. Il Consiglio d'Istituto, sulla base del piano proposto dalla Commissione Viaggi e dei pareri espressi dai Consigli di Classe provvederà alle delibere di sua competenza nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il Consiglio d'Istituto dovrà deliberare, su proposta della Commissione, anche in merito alle quote massime di partecipazione da richiedere alle famiglie tenendo conto che non possono essere richieste quote di rilevante entità o tali da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità del viaggio di istruzione.

Al fine di contenere i costi si provvederà ad accorpare più Classi e prevedere l'uso dei mezzi ferroviari per mete che lo consentano.

8. La proposta del viaggio dovrà essere presentata da un docente al Consiglio di Classe che dovrà individuare i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti e dovrà prevedere almeno un insegnante sostituto per ciascun viaggio.

Art. 32:

1. Gli insegnanti accompagnatori devono essere due per classe. Per un numero superiore di classi gli insegnanti accompagnatori devono essere, di norma, uno (1) ogni quindici (15) studenti.

2. Gli insegnanti accompagnatori sono di norma docenti delle classi frequentate dagli allievi che partecipano al viaggio o alla visita; almeno un accompagnatore deve essere docente di tali classi.

3. Per i viaggi all'estero si deve curare che almeno uno degli accompagnatori conosca la lingua del Paese da visitare, o una lingua di scambio.

4. Al termine del viaggio o della visita gli insegnanti accompagnatori relazioneranno agli Organi Collegiali e al Capo d'Istituto.

5. In linea generale, ogni docente non può partecipare a più di un viaggio d'istruzione. Tale limitazione non vale per le visite guidate. E' comunque auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante. Almeno un accompagnatore della classe deve essere, SENZA DEROGHE, un docente della classe interessata al viaggio; è inderogabile la presenza del docente che ha curato la preparazione del viaggio, salvo casi di forza maggiore.

Art. 33:

1. Si incrementino le visite alle zone di interesse storico, artistico, naturalistico della Regione Friuli Venezia Giulia e del Triveneto. I viaggi proposti per le classi quinte possono essere programmati, oltre che in Italia, anche negli altri Stati dell'Europa.

2. Si ritengono forme ottimali di esperienza didattico-culturale, per tutte le classi, gli scambi e i gemellaggi per un periodo massimo di sette (7) giorni; è auspicabile che tali esperienze, estese a tutte le classi e sezioni, si svolgano anche in territorio nazionale.

3. Anche le settimane verdi (così definite a prescindere dalla durata che, comunque, non può superare i sette giorni) sono auspicabili soprattutto per le classi del biennio, per il loro valore scientifico e ambientalistico. La programmazione della settimana verde esclude, come per i gemellaggi, la partecipazione nello stesso anno scolastico ad altri viaggi.

Art. 34:

1. Nel programmare viaggi e visite si eviteranno i periodi di alta stagione turistica e le giornate prefestive. E' fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. E' fatta deroga a tale divieto per i viaggi a lunga percorrenza.

2. Viaggi e visite non possono essere effettuati nell'ultimo mese di lezione.

Art. 35 – Le domande per le visite guidate devono essere presentate in Presidenza almeno 10 giorni prima della loro effettuazione, 15 giorni se la segreteria dovrà provvedere al noleggio di autocorriere.

Art. 36 – La durata massima dei viaggi di istruzione è la seguente:

- classi del biennio: tre giorni / due notti
- classi terze e classi quarte: quattro giorni / tre notti
- classi quinte: sei giorni / cinque notti.



Art. 37- A ciascun viaggio o visita non può partecipare meno dell'80% degli allievi della classe. Unitamente alla domanda da presentarsi al preside devono essere allegate le autorizzazioni preventive dei genitori (per gli allievi maggiorenni la dichiarazione delle famiglie di essere informate).

I partecipanti al viaggio o visita devono essere in possesso di un documento di identificazione e per i viaggi all'estero di un documento valido per l'espatrio.

Art. 38 – Gli allievi, anche maggiorenni, devono rispettare il programma del viaggio per non vanificare gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali. In nessun caso deve essere consentito agli studenti di essere esonerati anche parzialmente dalle attività e iniziative programmate. Il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore "a disposizione") senza la sorveglianza dell'insegnante.

Art. 39:

1. I docenti accompagnatori cureranno l'organizzazione didattica del viaggio d'istruzione o della visita guidata, terranno i contatti con la Presidenza e la segreteria e provvederanno ai relativi versamenti sul c/c della scuola.

2. L'organizzazione dei viaggi d'istruzione che comportino almeno un pernottamento o l'uso di mezzi di trasporto privati, verrà affidata dalla segreteria a una agenzia turistica, previa gara d'appalto, tenendo conto oltre che della economicità, anche della qualità del servizio.

3. Immediatamente dopo che il Consiglio d'Istituto avrà deciso l'agenzia turistica a cui assegnare l'organizzazione del viaggio, gli allievi verseranno a titolo di caparra, tramite il docente accompagnatore, la somma corrispondente al 50% della spesa prevista. Accertato che la partecipazione degli allievi risponda ai criteri di cui all'art. 37, il Preside provvederà a dare esecuzione alle delibere del Consiglio e ad affidare l'organizzazione del viaggio all'agenzia turistica prescelta. Gli allievi verseranno il saldo dopo che l'agenzia avrà presentato il programma definitivo del viaggio. In caso di rinuncia di qualche partecipante valgono le clausole di penale imposte dall'agenzia turistica.

Art. 40 – La scuola può concorrere con un proprio contributo al pagamento della quota di partecipazione degli studenti meno abbienti, su delibera del Consiglio d'Istituto. Gli studenti dovranno presentare domanda motivata di contributo al Preside contestualmente alla richiesta di partecipazione al viaggio di istruzione. Per gli allievi minorenni la richiesta verrà controfirmata da un genitore.

Art. 41 – Tutti i fondi concernenti l'organizzazione e l'effettuazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate saranno gestiti, a norma di legge, dall'ufficio di Segreteria.

Art. 42 – E' data delega al Dirigente Scolastico di autorizzare l'effettuazione delle visite guidate.

Art. 43 – La partecipazione degli alunni ad iniziative culturali che si svolgono al di fuori dei locali della scuola ma nell'ambito del distretto scolastico di San Vito al Tagliamento o a Pordenone, deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Il docente accompagnatore (uno (1) per classe o per numero di allievi inferiore a 30) presenterà domanda almeno tre giorni lavorativi prima dell'uscita,

curerà che sia controfirmata dai docenti del Consiglio di Classe impegnati nella giornata e che sia corredata dalle autorizzazioni dei genitori degli allievi.

In casi di particolare urgenza il Dirigente Scolastico potrà autorizzare l'uscita, su richiesta del docente proponente, per le vie brevi.

Art. 44 – La Commissione vaglia sia l'osservanza del regolamento, sia l'affidabilità dell'organizzazione (agenzia e trasporti). Ai lavori di detta Commissione può essere chiamato a partecipare, quando è necessario, l'insegnante promotore dell'iniziativa.

## **"REGOLAMENTO RECANTE LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"**

(in G.U. 29 luglio 1998, n. 175)

*Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235 contenente il " Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

**"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"**

### **Art. 1**

*(Vita della comunità scolastica)*

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione

internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## **Art. 2**

### *(Diritti)*

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  1. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
  2. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad

esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

- 3.** Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- 4.** Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- 8.** La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a)** un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b)** offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c)** iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d)** la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e)** la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f)** servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- 9.** La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
- 10.** I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

**Art. 3***(Doveri)*

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

**Art. 4***(Disciplina)*

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter.** Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 5**

##### *(Impugnazioni)*

1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunit  scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivit  istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale pu  decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

#### **Art. 5-bis**

##### *(Patto educativo di corresponsabilità)*

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. **(Allegato A)**

#### **Art. 6**

##### *(Disposizioni finali)*

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1998 –*

*Integrazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007)*



**REGOLAMENTO****PER LA GESTIONE DEL COMODATO DEI TESTI DI CUI ALLA L.R. 26/1/2004 N. 1****ART. 5 COMMII 1 – 2 – 3**

Il Consiglio d'Istituto, preso atto di quanto specificato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'allegato decreto n. 823/CULT/04 e successivi, fatte proprie nelle finalità dello stesso esplicitate, adotta il seguente Regolamento, valido fino ad eventuale modifica che dovrà avvenire secondo le consuete modalità:

**Art. 1**

(Finalità)

Il presente regolamento, al fine di promuovere il diritto allo studio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), di seguito denominata legge, e ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere le istituzioni scolastiche statali e paritarie che erogano il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito a favore degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado.

**Art. 2**

(Soggetti beneficiari)

Soggetti beneficiari sono gli/le alunni/e frequentanti le classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> dell' istituzione scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

**Art. 3**

(Oggetto dell'intervento e modalità di attuazione)

- 1.** I contributi regionali sono destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito erogato dalla scuola a favore degli alunni iscritti alle prime due classi rientranti nel ciclo della scuola di secondo grado.
- 2.** Il servizio di comodato gratuito prevede le seguenti forniture:
  - a) libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale pertinenti sia alle materie fondamentali che a quelle facoltative ad uso biennale;
  - b) libri di testo anche in formato digitale in dotazione collettiva, compresi vocabolari e atlanti.

- 3.** Non rientrano nel servizio di comodato gratuito i libri di testo e altro materiale didattico sostitutivo prodotti dalla scuola.
- 4.** Nell'erogazione del servizio, la scuola assicura uniforme trattamento a tutti i rispettivi alunni.
- 5.** E' in ogni caso consentito alle famiglie il riscatto dei libri di testo forniti in comodato gratuito; il costo del riscatto è fissato al 30% del prezzo di copertina dei libri medesimi e deve essere versato secondo le modalità indicate dall'Istituto.

#### **Art. 4**

(Termini e modalità di organizzazione e gestione del servizio di comodato)

- 1.** La gestione del servizio è affidata ad una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, composta da personale docente ed ATA.
- 2.** All'inizio di ogni anno scolastico l'istituto, acquisito il contributo regionale, procede all'acquisto dei testi da dare agli allievi in comodato d'uso.
- 3.** I testi verranno assegnati ad ogni singolo allievo che, dopo aver preso visione del regolamento, avrà fatto esplicita richiesta di adesione al servizio di comodato, all'atto dell'iscrizione all'istituto.
- 4.** Ogni singolo allievo, all'atto della consegna dei testi controfirmerà congiuntamente a chi esercita la patria potestà una ricevuta dell'avvenuta ricezione. I testi dati in comodato, ove non riscattati, verranno restituiti al termine del loro ciclo di utilizzo.
- 5.** I testi che verranno restituiti, saranno analizzati dalla commissione che ne valuterà insindacabilmente lo stato di conservazione. I testi che non dovessero risultare in buono stato (cioè privi di sottolineature, pagine strappate, copertina rovinata, piegature, macchie, disegni e scritte varie), non potranno essere restituiti e saranno applicate le condizioni previste dall'art. 3 comma 5 del presente regolamento.

#### **Art. 5**

(Gestione amministrativa del servizio)

- 6.** La gestione amministrativa contabile del servizio è affidata al Direttore SS.GG.AA.
- 7.** Nessun acquisto di libri potrà essere effettuato se non è stato precedentemente erogato all'istituzione scolastica il contributo annuale, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 8.** Il Direttore SS.GG.AA. garantisce la gestione del servizio nel pieno rispetto della normativa prevista.

#### **Art. 6**

(Spese ammissibili)

- 1.** Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda:

- a) spese riferite all'acquisto dei libri di cui all'articolo 3 comma 2 a cui si riserva l'85% del contributo regionale. Le somme versate dagli studenti ai sensi dell'art. 3, co. 5 e 6 del presente regolamento andranno ad aumentare il budget annuale per l'acquisto dei libri di cui all'articolo 3 comma 2;
- b) oneri di organizzazione e gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, per un importo non superiore al 15% del finanziamento regionale.
- 2.** L'imposta sul valore aggiunto (IVA) eventualmente sostenuta dalla scuola è ammissibile solo qualora non sia dalla stessa recuperabile.
- 3.** L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito alle attività di organizzazione e gestione del servizio in oggetto.
- 4.** Le spese sostenute devono essere comprovate da fatture ovvero, qualora ciò non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente quietanzati entro il termine previsto per la chiusura del rendiconto di cui all'articolo 7.
- 5.** La documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute deve essere tenuta agli atti dalle scuole e può essere richiesta dalla Regione in sede di controllo e verifica ispettiva.

#### **Art. 7**

(Gestione finanziaria)

- 1.** La gestione finanziaria delle risorse assegnate dalla Regione all'istituzione scolastica si svolge sulla base di un rendiconto contabile annuale ed è improntato a criteri di efficacia ed efficienza.
- 2.** L'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, verificatosi dopo le operazioni sopra indicate, è iscritto come posta di entrata per l'esercizio finanziario dell'anno successivo.

#### **Art. 8**

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

#### **Art. 9**

(Modifica del Regolamento)

Detto regolamento recepirà automaticamente ogni eventuale variazione alla Legge Regionale n° 1 del 26/01/2004 art. 5 commi 1 – 3, e ogni altra disposizione contenuta in altra fonte normativa e/o indicazione operativa relativa al servizio, emanata dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44/2001**

### **Art. 1 Finalità**

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di aggiornamento, ricerca e sperimentazione.

### **Art. 2 Pubblicazione degli avvisi di selezione**

1. All'inizio dell'anno scolastico o in momenti successivi, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale, il Dirigente Scolastico individua le attività ed i progetti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo della Scuola o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.  
Per ciascun contratto deve essere specificato:
  - l'oggetto della prestazione;
  - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

### **Art.3 - Determinazione del compenso**

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti/convenzioni di cui al presente regolamento sono determinati, di norma, nella misura delle spettanze tabellari fissate nel CCNL/Scuola vigente, rispettivamente per il personale docente ed il personale ATA.
2. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di aumentare il compenso da corrispondere all'esperto esterno fino ad un massimo del 80 % delle misure di cui al comma precedente.

Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico disponibile in possesso delle competenze richieste.

3. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

#### **Art. 4 - Individuazione dei contraenti**

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
  - curriculum complessivo del candidato;
  - contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
  - pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
  - livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
  - congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
  - eventuali precedenti esperienze didattiche o referenze.
4. Il Dirigente Scolastico, per le valutazioni inerenti alle professionalità necessarie alla realizzazione dei progetti educativi e didattici, può nominare un'apposita commissione composta dai docenti, a cui affidare compiti d'istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

#### **Art.5 - Stipula del contratto**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono rinnovabili.
3. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

**Art. 6 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001, e pubblicato sul sito web del liceo.

## **REGOLAMENTO DELLA PALESTRA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Per garantire una normale fruizione dell'impianto sportivo scolastico durante lo svolgimento delle lezioni, il dipartimento di Scienze Motorie Sportive ha stilato il seguente regolamento che deve essere accettato ed osservato da tutta l'utenza, per garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i presenti oltre che per mantenere in condizioni idonee l'attrezzatura e il materiale in uso.

1. L'ingresso in palestra è riservato agli alunni provvisti di attrezzatura sportiva, adeguata e decorosa.
2. Gli studenti indisposti o senza materiale sportivo rimarranno in palestra senza disturbare, come pure quelli temporaneamente o permanentemente esonerati dalla lezione pratica.
3. Gli alunni accederanno in palestra e nei campetti esterni solo in presenza del proprio insegnante.
4. L'ingresso in palestra ed il ritorno in classe dovrà avvenire senza ritardi.
5. Tutti gli studenti sono tenuti a mantenere in ordine spogliatoi e servizi annessi.
6. Gli alunni utilizzeranno in palestra e negli impianti sportivi adiacenti, solamente gli attrezzi indicati dal proprio insegnante.
7. Durante le lezioni gli studenti presenti sono tenuti ad osservare un comportamento rispettoso verso se stessi, gli altri ed avere cura del materiale in uso e segnalarne, eventualmente, danni riscontrati.